

## ISTRUZIONI

### **MODALITA' DI RICHIESTA DI DEROGHE O DI COMUNICAZIONE DEGLI ADATTAMENTI ALLA REGOLA TECNICA DI RIFERIMENTO APPROVATA CON DELIBERAZIONE 18 marzo 2008, ARG/elt 33/08**

#### **1. Contesto**

L'Allegato B alla deliberazione dell'Autorità 18 marzo 2008, ARG/elt 33/08, dispone:

- i. all'articolo 4, che i parametri tecnici correlati a valori di tensione nominale delle reti di distribuzione differenti da quelli maggiormente diffusi sul territorio nazionale, e sulla base dei quali è stata redatta la Norma CEI 0-16, non sono oggetto di approvazione e sono comunicati dalle imprese di distribuzione all'Autorità secondo le modalità pubblicate sul sito *internet* della stessa Autorità, in analogia alle modalità di invio all'Autorità delle richieste di deroga. Tali parametri sono definiti "adattamenti tecnici" della Regola tecnica di riferimento.
- ii. all'articolo 5, che le imprese di distribuzione possono inviare all'Autorità eventuali richieste di deroga su specifici aspetti puntuali della Regola tecnica di riferimento mediante apposita richiesta sulla base di specifiche esigenze debitamente motivate, e che le deroghe inviate sono applicabili qualora approvate dall'Autorità. Lo stesso articolo 5, inoltre, reca disposizioni circa la costituzione e le possibilità redazionali previste nell'ambito delle singole richieste di deroga.
- iii. all'articolo 5, che successivamente all'eventuale approvazione da parte dell'Autorità, la Regola tecnica di connessione (RTC) sarà pubblicata dall'impresa di distribuzione con la specificazione della data di entrata in vigore della stessa pari al 1° settembre 2008.

Ciascuna impresa di distribuzione presenta alla Direzione Mercati dell'Autorità le richieste di deroga, ovvero comunica alla stessa Direzione gli eventuali adattamenti tecnici, all'indirizzo di posta elettronica **retidistribuzione@autorita.energia.it**, **entro 15 giorni dalla pubblicazione delle presenti istruzioni** sul sito internet dell'Autorità secondo le seguenti modalità.

#### **2. Modalità di invio richieste di deroga e adattamenti tecnici**

Ciascuna impresa distributrice ha la possibilità di effettuare un solo e definitivo invio **entro 15 giorni dalla pubblicazione delle presenti istruzioni**, contenente le deroghe richieste e gli adattamenti tecnici, non saranno presi in considerazione invii successivi al primo o effettuati ad altri indirizzi di posta elettronica.

L'oggetto del messaggio, il cui contenuto è rappresentato dalle richieste di deroga e dagli adattamenti tecnici come più avanti descritto, è costituito dal suffisso "**RTC\_**" seguito dalla ragione sociale dell'impresa distributrice.

Esempio, nel caso dell'impresa distributrice denominata "distributore A":

## **RTC\_distributore A**

### **Invio richieste di deroghe**

L'impresa distributrice interessata all'inoltro delle richieste di deroga invia quanto segue:

- i) un file in formato word, modificabile dagli uffici dell'Autorità, ed un file in formato pdf di identico contenuto ma non modificabile: l'impresa distributrice si assume la responsabilità circa l'esatta corrispondenza del contenuto dei file nei due differenti formati.

Il contenuto dei predetti file è costituito dall'elenco dei commi per i quali si richiede una deroga rispetto alla Regola tecnica di riferimento, con la trascrizione degli interi commi contenenti la parte in deroga opportunamente evidenziata come più avanti descritto. A lato del titolo di ciascun comma è evidenziato il numero di anni per i quali è richiesta la deroga.

- ii) in aggiunta ai predetti file, un file in formato pdf non modificabile. Il contenuto di tale file è costituito dall'elenco delle motivazioni a supporto di ciascuna richiesta di deroga. Per ciascun comma di cui si chiede deroga occorre quindi motivare la richiesta.

I file di cui sopra sono nominati secondo la ragione sociale dell'impresa distributrice preceduta dal suffisso "**Deroghe\_**" nei casi di cui alla lettera i) e "**Motivazioni\_**" nei casi di cui alla lettera ii).

Esempio, nel caso dell'impresa distributrice denominata "distributore A":

Per i file di cui alla lettera i): **Deroghe\_distributore A.doc**

**Deroghe\_distributore A.pdf,**

Per i file di cui alla lettera ii): **Motivazioni\_distributore A.pdf**

### **Invio adattamenti tecnici**

L'impresa distributrice interessata alla implementazione di adattamenti tecnici invia un file in formato pdf non modificabile. Il contenuto di tale file è costituito dall'elenco dei commi per i quali si comunica l'adattamento tecnico rispetto alla Regola tecnica di riferimento, con la trascrizione degli interi commi contenenti la parte adattata opportunamente evidenziata

come più avanti descritto, che non sono comunque oggetto di approvazione ma unicamente di presa d'atto da parte dell'Autorità.

Il file di cui sopra è nominato secondo la ragione sociale dell'impresa distributrice preceduta dal suffisso "**Adattamenti\_**".

Esempio, nel caso dell'impresa distributrice denominata "distributore A":

**Adattamenti\_distributore A.pdf**

### **3. Contenuto redazionale delle richieste di deroga e degli adattamenti tecnici**

L'unico invio possibile, per le richieste di deroga e per la comunicazione degli adattamenti tecnici, sarà quindi costituito da un massimo di n. 4 file, 3 inerenti le deroghe ed 1 inerente gli adattamenti tecnici.

L'evidenziazione redazionale delle modifiche, siano esse richieste di deroga ovvero adattamenti tecnici rispetto alla regola tecnica di riferimento, avverrà secondo le seguenti modalità:

- a) testo aggiunto: grassetto sottolineato,
- b) testo eliminato: barrato semplice,
- c) nel caso delle richieste di deroga: il numero di anni richiesti per la deroga è da indicarsi a fianco del titolo del comma interessato alla deroga stessa, tra parentesi tonda, in grassetto con suffisso "anni".

**Esempio** relativo ad una richiesta di deroga nell'ambito del comma 7.1.3 (l'esempio non è comprensivo delle motivazioni a supporto della richiesta, che devono essere presentate nel file **Motivazioni\_distributore A.pdf** ed è compreso tra le frecce di colore rosso) secondo le modalità di cui alle precedenti lettere a), b) e c):



#### **7.1.3 Inserimento in antenna (anni: 2)**

Per inserimento in antenna s'intende, generalmente **solitamente**, una modalità di inserimento che preveda una o più linee (aventi origine nella stessa Cabina Primaria/stazione esistente, ovvero in due diverse Cabine Primarie/stazioni esistenti) dedicate a un solo Utente. L'inserimento in antenna (il cui schema di principio è riportato in Fig. 3) può dare luogo a diverse pratiche realizzazioni, oggetto dei paragrafi seguenti.



Risulta evidente la mancanza della Figura 3, presente nella Regola tecnica di riferimento, rappresentante lo schema di inserimento in antenna: eventuali richieste di modifiche a tale schema devono essere citate nel testo del comma analogamente alla evidenziazione redazionale delle modifcihe.

Le modifiche inerenti gli schemi e le tabelle saranno formulate in forma descrittiva secondo le modalità previste per le deroghe e gli adattamenti: non si prevedono modifiche redazionali di schemi o tabelle nell'ambito degli stessi schemi o tabelle.

L'intestazione del contenuto di ciascuno dei predetti file inerenti le richieste di deroga, le motivazioni a supporto delle richieste stesse, le comunicazioni degli adattamenti tecnici, siano essi in formato word modificabili dagli uffici dell'Autorità ovvero in formato pdf non modificabili, sarà costituita da:

- ragione sociale dell'impresa distributrice,
- codice identificativo dell'impresa,
- nominativo di un riferimento dell'impresa,
- indirizzo di posta elettronica di riferimento,
- numero di telefono di riferimento.

I predetti estremi, indicati nei file secondo la predetta sequenza, saranno utilizzati per eventuali comunicazioni, anche a carattere di urgenza, da parte degli Uffici dell'Autorità relativamente all'oggetto del presente comunicato.

#### **4. Pubblicazione della RTC**

La pubblicazione della regola tecnica di connessione (RTC), costituita dalla Regola tecnica di riferimento come modificata attraverso adattamenti o specifiche deroghe approvate dall'Autorità, è prevista da parte delle imprese distributrici entro il 1° settembre 2008 ed è costituita dai seguenti documenti:

- Regola tecnica di riferimento,
- elenco deroghe approvate dall'Autorità come da eventuale delibera d approvazione,
- elenco adattamenti comunicati all'Autorità se da questa non contestati al 1° settembre 2008.